

STATUTO

USCITA DI SICUREZZA COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA USCITA DI SICUREZZA COOP. SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA NICOLO' BIONDO
270/272

Numero REA: MO - 266422

Codice fiscale: 02115610368

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Rep. 60631/21469

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Modena una cooperativa sociale denominata "Uscita di Sicurezza cooperativa sociale" in sigla "Uscita di Sicurezza coop. sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa intende operare in campo sociale e lavorativo, affermando il valore sociale del lavoro e dell'educazione attraverso la propria attività.

Essa intende in tal modo perseguire, senza finalità speculative, l'interesse generale della comunità per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi di solidarietà e di rispetto della dignità della persona umana, attraverso la gestione e promozione di attività lavorative principalmente rivolte all'inserimento di persone – specie minori – in situazione di difficoltà.

La Cooperativa, costituita da lavoratori soci in situazione di svantaggio e disagio e non per sviluppare e realizzare iniziative lavorative che attuino le finalità generali sopra indicate, opererà secondo i principi della mutualità, creando occasioni di lavoro per i soci lavoratori e servizi educativi.

La cooperativa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità quale caratteristica fondamentale del rapporto sociale cooperativo, impegnandosi a diffonderne i principi, metodi e contenuti creando occasioni di lavoro per i soci lavoratori.

La cooperativa, in particolare, si propone di operare nel campo della povertà e del degrado sociale, dell'abbandono e dell'emarginazione, con particolare riguardo ai fenomeni di disadattamento e di devianza giovanile, promuovendo e svolgendo attività diverse, atte a favorire la promozione umana, morale, sociale, culturale, economica e professionale dei soci nonché il loro inserimento lavorativo nella società.

La cooperativa si propone altresì di svolgere servizi socio-sanitari ed educativi a favore di persone, famiglie, gruppi in situazioni di difficoltà, degrado, emarginazione sociale.

Essa si propone, a partire dai suddetti principi, lo scopo:

- di offrire un'attività lavorativa transitoria a coloro che sono in attesa di una stabile occupazione;
- di realizzare lo sviluppo umano, sociale, culturale ed economico di quanti ne vorranno far parte e comunque delle persone in condizioni di difficoltà o di emarginazione sociale;
- di collaborare tra le persone, nel rispetto delle diversità soggettive e culturali, valorizzando le competenze e le risorse individuali;
- di fare attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- del perseguimento delle migliori condizioni sociali, economiche, culturali e professionali per i soci e le comunità coinvolte nell'attività dell'impresa.

La Cooperativa potrà comunque operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per raggiungere tali scopi la Cooperativa potrà:

- a) organizzare la raccolta, in proprio o per conto di terzi, anche utilizzando appositi centri di deposito, trattamento, catalogazione e smistamento, nonché curare l'imballaggio, la spedizione e/o il trasporto di vestiario, maglieria, biancheria, indumenti in genere, stracci, tessuti, coperte, tende, pelletteria, calzature, borse, carta e cartone destinati ad essere ceduti a titolo oneroso o a qualsivoglia altro titolo consentito dalle vigenti leggi;
- b) esercitare qualsiasi attività imprenditoriale nei settori industriale, artigianale, artistico, commerciale, agricolo, o dei servizi in generale e del lavoro, sia assumendo commesse di lavoro da terzi, sia svolgendole in proprio;
- c) esercitare l'attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani, speciali, industriali e ospedalieri per conto proprio e per conto terzi previa debita autorizzazione; l'attività di smaltimento e di recupero; la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati ed il loro trasporto, nonché la gestione, in proprio e/o per conto terzi di aree ecologiche e quant'altro connesso all'attività della raccolta e del trasporto dei rifiuti e dei residui in genere;
- d) gestire ed organizzare centri di assistenza, educazione, riabilitazione, formazione professionale, per disabili fisici e psichici, case protette per anziani, inabili adulti e minori e, in generale, luoghi di accoglienza sia a tempo parziale che residenziali, offrendo in essi, quando lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servizio anche di carattere sanitario o parasanitario;
- e) svolgere attività di prestazioni di servizi educativi, socio-sanitari, di assistenza e presso il domicilio degli utenti, e presso presidi o strutture di ricovero pubbliche o private o in comunità e simili;
- f) svolgere le attività lavorative nell'ambito dei multiservizi ed in particolare:
 - pulizie civili ed industriali, di locali in genere, di strade, magazzini e uffici, disinfezione, sanificazione e derattizzazione;

- pulizie e sanificazione di strutture sanitarie e parasanitarie (ospedali, case per anziani, ecc.): prestazione di servizi accessori di sanificazione, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione ed altre lavorazioni affini;
- sfalcio erba e manutenzione di terreni erbosi e di giardinaggio in genere, realizzazione di parchi, pulizia di serbatoi, essicatori e recipienti vari, pulizie di vetrate e pulizia di impianti industriali per conto di enti e privati; espurgo pozzi neri e fosse biologiche, pulizia condotte fognarie;
- pulizie e manutenzione di ogni tipo di bene mobile, sia pubblico che privato;
- svolgere attività di facchinaggio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, per conto di enti pubblici e privati, più in generale, qualsiasi operazione di trasloco, di carico e scarico, di movimentazione e gestione di magazzini, di manovalanza in genere sia per conto di privati che di organismi pubblici;
- presa e consegna di recapiti in loco ed ogni altro lavoro connesso al servizio postale o simili;
- g) svolgere attività di autotrasporto merci con mezzi propri o con mezzi di proprietà degli autotrasportatori soci per conto proprio o per conto terzi;
- h) svolgere le attività di confezionamento, preparazione campionari, assemblaggio, cablaggio, montatura e lavorazioni in genere di materiali metallici, plastici, cartotecnici, ceramici ed elettronici; svolgere le attività inerenti la lubrificazione e manutenzione di macchine utensili, attrezzaggio affilatura utensili, preselezione utensili e preparazione carrelli utensili, lavorazione metalliche; il trattamento protettivo di superfici;
- i) svolgere attività di trasporto di persona;
- l) svolgere attività edili, ristrutturazioni e restauri in genere, tinteggiature di interni ed esterni;
- m) svolgere qualsiasi altra attività di lavoro nell'ambito degli scopi sociali ed in grado di corrispondere compiutamente agli interessi dei soci;
- n) svolgere nell'interesse dei soci qualsiasi altra attività connessa od affine a quella elencata, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Organo amministrativo:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società di capitali, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in danaro, avalli e proprie fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo;
- b) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e di qualsiasi natura quali – a titolo di esempio per l'attività finanziaria - contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring, leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito e Società finanziarie, acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati della Legge;

- c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- d) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci;
- e) svolgere e sviluppare ogni attività utile al conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso attività commerciali, produttive e di servizi finalizzate al finanziamento o al miglioramento delle attività proprie specie per quelle prive di autosufficienza economica;
- f) instaurare rapporti e compiere operazioni con Organismi Finanziari, nonchè concedere e ricevere fidejussioni;
- g) dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;
- h) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti locali, nonchè finanziamenti ed i contributi disposti.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo fissato dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che non hanno interessi contrastanti con le finalità della cooperativa nonchè ogni altra persona che sia in grado di contribuire allo sviluppo delle attività previste dall'art. 4 del presente statuto.

In apposita sezione del libro soci potranno inoltre essere iscritti "soci volontari", che si impegnino, all'atto della domanda di ammissione, a prestare la loro attività gratuitamente a favore della cooperativa, così come è previsto dall'art. 2 della legge 381/1991.

Art. 6 (Soci in prova)

La Cooperativa potrà attribuire la qualità di "socio in prova" al fine di consentire la sua formazione e/o di valutare in modo graduale il suo inserimento nella cooperativa quale prestatore di lavoro.

I soci in prova costituiranno una speciale categoria di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono specificati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci-lavoratori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione, ma non potrà essere superiore a 5 anni: al termine di tale periodo egli assumerà automaticamente la qualità di socio ordinario, con ogni conseguente diritto e obbligo.

Il socio in prova ha diritto di voto unicamente in relazione alle deliberazioni inerenti il bilancio.

Il socio in prova può recedere dalla società al termine di ciascun esercizio sociale.

Costituiscono cause di esclusione del socio in prova, oltre a quelle individuate dall'articolo 11:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione;
- il mancato adeguamento ai metodi di lavoro e alle finalità concretamente perseguite dalla cooperativa;
- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione o il mancato conseguimento degli obiettivi formativi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda al Consiglio di Amministrazione indicando:

- a) nome, cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) le modalità, in riferimento ai requisiti indicati nell'art. 5, in cui intende partecipare all'attività della cooperativa;
- c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 39 del presente statuto.

Quando si tratti di soggetti diverse dalle persone fisiche quali le società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà inoltre contenere le seguenti informazioni :

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e il domicilio;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo sociale e mutualistico della società.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Essa delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, del capitale sottoscritto e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Ogni variazione dovrà essere comunicata a cura del socio.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte del socio.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) pur avendo perduto i requisiti per l'ammissione o non trovandosi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, non presenti domanda di recesso;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Per i soci lavoratori, l'esclusione potrà inoltre essere deliberata nei confronti del socio:

- e) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento o nel CCNL di riferimento;

f) per il quale il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

In ogni caso, per il socio-lavoratore lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, di esclusione e quelle che negano il recesso sono comunicate ai soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno: in stessa data le deliberazioni di recesso ed esclusione determinano la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 39 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto depositato presso il registro delle imprese entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote di capitale versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve esser effettuato nei termini stabiliti dal codice civile.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota sociale, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, entro 6 mesi dalla data del decesso, questi dovranno indicare quello che tra essi li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) e f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione previsti per i soci cooperatori.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. Il valore di ciascuna quota, che potrà essere diverso per ciascuna emissione, sarà stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non potrà essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;
- f) i poteri eventualmente delegati al Consiglio di Amministrazione.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi coloro che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore a 25 € nè superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

Si applicano le previsioni di cui all'art. 2514 c.c. ed in ogni caso:

- è vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori;
- è fatto obbligo devolvere il patrimonio netto in caso di scioglimento della società.

Art. 24 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione.
-

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto di volta in volta dall'assemblea o in apposito regolamento.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

Sono compiti dell'Assemblea:

- 1) approvare il bilancio e destinare gli utili;
- 2) deliberare sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) 3) eleggere gli Amministratori, nominando tra essi il Presidente e un Vicepresidente;
- 4) procedere alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale
- 5) determinare la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approvare i regolamenti interni;
- 7) provvedere alle modifiche dell'atto costitutivo;
- 8) deliberare sulla revoca e responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 9) deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 27 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso esposto nella sede della società oppure mediante lettera inviata a ciascun socio almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea potrà essere convocata presso la sede sociale o anche altrove purchè nel territorio dello Stato.

L'Assemblea dovrà riunirsi almeno una volta all'anno, nei termini previsti dall'art. 23, per l'approvazione del bilancio, ma potrà essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottoposta in forma scritta al Consiglio di Amministrazione con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 28 (Diritto di voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è normalmente presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione: in sua assenza, qualora manchi anche il vicepresidente, il Presidente dell'Assemblea sarà designato dalla stessa Assemblea, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero, nominando tra essi anche il Presidente e un Vicepresidente.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente qualora la nomina sia demandata ad esso dall'Assemblea.

Art. 33 (Compiti dell'Organo Amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Rientra nella competenza dell'Organo Amministrativo anche la deliberazione di adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'indicazione di quali degli amministratori hanno la rappresentanza della società, e le deliberazioni relative alle fusioni nei limiti previsti dalla legge: di tali deliberazioni dovrà essere data adeguata informazione ai soci in occasione della successiva assemblea.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione di quanto rientra nella propria delega e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati anche a mezzo di telegramma almeno il giorno precedente quello della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori o dell'Amministratore Unico, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o agli Amministratori: in mancanza, la carica si intende gratuita. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, stabilire la suddivisione tra i singoli amministratori del compenso determinato dall'assemblea, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Il compenso dei Sindaci deve essere fissato prima della elezione per tutta la durata della carica: in mancanza, la carica deve intendersi gratuita.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Se nominato, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali nominati con le modalità di cui ai successivi comma tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio.

La presente clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore comporta l'adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 50.000;
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli Arbitri sono nominati dai competenti organi della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Modena.

La domanda di arbitrato che, a norma dell'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03, deve essere depositata presso il Registro delle Imprese, dovrà contestualmente essere comunicata alla Società, anche quando concerne i rapporti tra soci.

Gli Arbitri decidono secondo equità con lodo non impugnabile, salvo quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono nel termine di 90 giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo diverso termine stabilito dalla Camera Arbitrale all'atto della designazione e salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In ogni caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti interni sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 29.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge in materia di cooperative sociali e, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.TO ANTONELLA BOLOGNESI

F.TO MAURIZIO ZIVIERI (L.S.)

Certifico io sottoscritto Dr. Maurizio Zivieri, Notaio in Modena, che la presente copia su supporto informatico è conforme all' originale cartaceo firmato a norma di legge e conservato ai miei atti.
Si rilascia ad uso Registro delle Imprese di Modena.
Modena, 20 luglio 2021
F.TO MAURIZIO ZIVIERI NOTAIO
Si rilascia in esenzione da bollo ai sensi di legge.
FIRMA DIGITALE